

*Città metropolitana di Roma Capitale*  
*Dipartimento IV, Servizio 4*  
*Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale*

<i>Installazione</i>	Industria dei prodotti minerali
<i>Localizzazione</i>	Via per S. Angelo Romano, 14, 00012 Guidonia Montecelio (Roma)
<i>Gestore</i>	BUZZI UNICEM SpA Sede legale: Via Luigi Buzzi, 6, 15033 Casale Monferrato (Alessandria)
<i>Tipologia IPPC</i>	3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio a) Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno
<i>Attività tecnicamente connesse</i>	Cava di argilla denominata "Formelluccia" Cava di calcare denominata "Colle Grosso"

## **ALLEGATO TECNICO**

---

**PRESCRIZIONI GENERALI**

---

Il Gestore deve:

1. entro 30 giorni dalla data del rilascio del presente provvedimento, comunicare alla Città metropolitana di Roma Capitale (di seguito Città metropolitana) e all'Arpa Lazio Sezione di Roma (di seguito Arpa Lazio), ai sensi del comma 1 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006, l'attuazione delle condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA), allegando la quietanza di cui al punto 2.;
2. entro il 30 gennaio di ciascun anno per i controlli programmati nel relativo anno solare, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 lettera b) dell'articolo 6 del Decreto Interministeriale 24 aprile 2008, versare ad Arpa Lazio, la tariffa relativa alle attività di controllo programmate stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito PMeC);
3. entro il 1° marzo di ogni anno, in ottemperanza a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006, presentare alla Città metropolitana, all'Arpa Lazio, al Comune di Guidonia Montecelio (di seguito comune) e all'ASL Roma G, una relazione che contenga i dati relativi all'autocontrollo dell'impianto (compresi i rapporti di prova analitici relativi al monitoraggio stesso) completa di un commento ai dati presentati, in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impianto nel tempo; congiuntamente inviare copia degli autocontrolli ostensibili al pubblico; ove tale copia non pervenisse, la Città metropolitana si intende autorizzata a pubblicare gli autocontrolli trasmessi;
4. trasmettere alla Città metropolitana i rinnovi periodici della certificazione UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 9001 (primo rinnovo rispettivamente entro 30/09/2017 e 15/09/2018);
5. entro 60 giorni dalla comunicazione di cui alla prescrizione n° 1, trasmettere alla Città metropolitana, ad Arpa Lazio e al comune tutta la documentazione presentata per l'istanza AIA (con nota protocollo 149943 del 11/11/2016) emendata dalle varie integrazioni e chiarimenti che si sono succedute durante il procedimento di rilascio dell'AIA; le variazioni rispetto all'istanza originale dovranno essere evidenziate in grassetto e dovrà essere inserita opportuna nota di riferimento;
6. comunicare tempestivamente (ove possibile con 24 ore di anticipo) alla Città metropolitana le fermate parziali o totali del forno, riportando giorno di fermata e di riavvio, motivazioni della stessa ed eventuali interventi di manutenzione effettuati conformemente a quanto disposto nel PMeC;
7. entro il 1° marzo di ogni anno, contestualmente alla relazione di cui alla prescrizione n° 3, trasmettere il monitoraggio del consumo energetico in MJ/t di clinker che dovrà essere fornito in condizioni di esercizio normali e ottimizzati e accompagnato da un commento dove venga descritto l'andamento rispetto agli anni passati;
8. entro il 30 aprile di ogni anno, compilare in via telematica la dichiarazione PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) relativa alle emissioni in aria, acqua, suolo e trasferimento di rifiuti, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE n. 166/2006, dando comunicazione alla Città metropolitana dell'avvenuta compilazione entro il mese di maggio. Le informazioni relative alla procedura telematica sono disponibili sul sito internet <http://www.eprtr.it/homepage.asp>;
9. fornire, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-decies del D. Lgs. 152/06, tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo (in particolare si prescrive che il Gestore garantisca l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli); inoltre deve assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di assistere ai controlli e ai campionamenti;
10. entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento, trasmettere alla Città metropolitana, ad Arpa Lazio e al Comune, la planimetria "Aree verdi esistenti datata 01/03/2017" aggiornata;

11. effettuare regolare manutenzione sulle piantumazioni e sistemazione a verde già realizzate e riportate nella planimetria "Aree verdi esistenti" di cui alla prescrizione n° 10; esemplari arborei ed arbustivi secchi dovranno essere sostituiti nel più breve tempo possibile mediante la messa a dimora di essenze coerenti con il contesto vegetazionale locale con le seguenti ulteriori caratteristiche:

- a) una copertura con densità minima del 70% al momento dell'impianto;
- b) specie arboree con altezza minima di 3 metri nella fase di impianto, con apparato fogliare ben sviluppato e chioma ben conformata (con inserimento di chiome vegetanti basse).

Entro il 1° marzo di ogni anno dovrà essere inviata alla Città metropolitana, ad Arpa Lazio e al comune una relazione corredata da report fotografico attestante lo stato manutentivo delle aree a verde già esistenti; affinché sia possibile effettuare un raffronto delle attività manutentive eseguite nel corso degli anni riportare per ogni area verde anche le foto scattate almeno nell'anno precedente a quello a cui si riferisce la relazione.

12. ai sensi dell'art. 29-nonies comma 4 del D. Lgs. 152/06, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni alla Città metropolitana, anche nelle forme dell'autocertificazione;

Il Gestore deve altresì:

13. comunicare entro 30 giorni alla Città metropolitana e all'Arpa Lazio eventuali cambiamenti riguardanti:

- variazioni societarie e del Referente IPPC;
- ruoli e responsabilità nella gestione degli impianti e dei processi;
- procedure interne di gestione ambientale, ove esistenti e dichiarate in ambito di istanza AIA;
- procedure per la gestione delle emergenze ambientali;

14. comunicare, con almeno 60 giorni di anticipo, le eventuali modifiche che si intendono effettuare sull'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D. Lgs. 152/2006) alla Città metropolitana, ad Arpa Lazio e al comune. Tali modifiche saranno valutate dall'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 29-nonies del D. Lgs. 152/2006. L'Autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche proposte sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D. Lgs. 152/06, ne dà notizia al Gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 29-nonies del suddetto D. Lgs. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche proposte, ad avviso del Gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il Gestore dovrà inoltrare all'Autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;

15. qualora intenda interrompere temporaneamente tutte le attività dell'installazione per un periodo superiore a 30 giorni, comunicare alla Città metropolitana e ad Arpa Lazio le seguenti informazioni:

- le misure che verranno intraprese nel periodo di sospensione al fine di prevenire fenomeni di inquinamento significativi e finalizzate a evitare incidenti e limitarne le conseguenze;
- la data presumibile di riattivazione degli impianti.

La ripresa delle attività deve essere comunicata alla Città metropolitana e ad Arpa Lazio con almeno 5 giorni di preavviso; si ricorda che, nel periodo di interruzione, risultano sospese solo le prescrizioni strettamente collegate all'esercizio dell'impianto oggetto di sospensione, mentre tutte le altre restano vigenti;

16. identificare in maniera chiara, utilizzando la codifica adottata nel presente atto, tutti i punti di emissione (scarichi, emissioni in atmosfera), le aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti prodotti;

17. tenere a disposizione degli Enti preposti al controllo, per gli approfondimenti del caso, presso la sede dell'impianto, copia della documentazione tecnica presentata per il rilascio del provvedimento di AIA;

- 18.comunicare immediatamente e comunque entro 8 ore alla Città metropolitana, al comune e all'Arpa Lazio, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3 lettera c) del D. Lgs. 152/06, i risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto, in caso di inconvenienti e incidenti che influiscano in modo tale da non consentire il rispetto dei valori limite di emissione;
- 19.ai sensi dell'art. 29-undecies comma 1 del D. Lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, informare immediatamente la Città metropolitana e l'Arpa Lazio e adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone la Città metropolitana;
- 20.comunicare preventivamente alla Città metropolitana, all'Arpa Lazio e al comune la cessazione delle attività dell'installazione autorizzata con il presente provvedimento. La Città metropolitana, a seguito della citata comunicazione, stabilirà la tempistica entro la quale il Gestore dovrà presentare, alla Città metropolitana stessa, all'Arpa Lazio e al comune il *"Piano di dismissione e ripristino del sito"*;
- 21.al momento della cessazione definitiva delle attività, eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le eventuali sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9-quinquies del D. Lgs. 152/06, fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 152/06;
- 22.a far data dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il Gestore autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale;
- 23.mantenere il ciclo produttivo e le modalità gestionali conformi alle specifiche tecniche e alle previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza (e relative integrazioni) per il rilascio dell'AIA, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento;
- 24.provvedere a conservare tutti i dati derivanti dal monitoraggio presso lo stabilimento in formato elettronico e cartaceo per un periodo di tempo pari alla durata dell'AIA;
- 25.sottoporre a periodici interventi di manutenzione secondo il programma che il Gestore adotta per il presente impianto e secondo il PMeC tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali;
- 26.assicurare che non si verifichino fenomeni di inquinamento significativi e prendere le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- 27.garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
- 28.adeguarsi ad eventuali modifiche normative in materia ambientale ed igienico sanitaria che dovessero subentrare successivamente all'adozione della presente autorizzazione;
- 29.comunicare, con almeno 10 giorni di anticipo all'Arpa Lazio e per conoscenza alla Città metropolitana, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli delle matrici ambientali; nel caso dei controlli relativi alla matrice aria la società dovrà indicare i punti di emissione che risulteranno effettivamente in marcia nel periodo in esame;

---

**MATERIE PRIME / RISORSE IDRICHE / ENERGIA / COMBUSTIBILI**

---

30. la Società è autorizzata ad utilizzare tutte le materie prime ed ausiliarie riportate nella tabella C1 del PMeC; qualsiasi variazione delle stesse dovrà essere preventivamente comunicata secondo le modalità previste nella prescrizione n° 14, affinché la Città metropolitana possa valutare la modifica richiesta; nel caso delle materie ausiliarie la comunicazione dovrà avvenire solo se risulta modificata la composizione chimica o sia presente una differente frase di rischio;
31. per quanto riguarda la bauxite e il silicato di ferro, la Società dovrà comunicare la fonte di approvvigionamento, non appena sarà definita contrattualmente con eventuali fornitori;
32. il Gestore deve tenere sempre attivi e funzionanti per eventuali campionamenti e/o controlli:
- a) nelle correnti di approvvigionamento in ingresso delle acque per uso industriale dei tre pozzi A, B e C le tre prese di campionamento denominate rispettivamente p.A, p.B e p.C;
  - b) nei suddetti tre pozzi A, B e C i tre misuratori volumetrici denominati rispettivamente m.A, m.B e m.C; la registrazione dei volumi dovrà essere effettuata in accordo con quanto previsto nel PMeC;
  - c) sulla corrente di approvvigionamento in ingresso delle acque per uso civile (rete pubblica) il misuratore di portata m.P; la registrazione dei volumi dovrà essere effettuata in accordo con quanto previsto nel PMeC;
  - d) sulla corrente delle acque utilizzate in ingresso al lavaggio automezzi, effettuato su apposita area pavimentata, il contatore volumetrico m.L.A.; la registrazione dei volumi dovrà essere effettuata in accordo con quanto previsto nel PMeC;
  - e) sulla corrente delle acque in uscita dall'impianto di sedimentazione e disoleazione destinate al recupero nel ciclo produttivo il contatore volumetrico m.R.M.1; la registrazione dei volumi dovrà essere effettuata in accordo con quanto previsto nel PMeC;
33. entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento, il Gestore dovrà installare e mantenere attivo e funzionante un contatore volumetrico denominato m.AI dedicato alla rete antincendio; la registrazione dei volumi dovrà essere effettuata in accordo con quanto previsto nel PMeC;
34. il Gestore deve adottare idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione. Inoltre, dovrà annotare mensilmente su apposito registro, cartaceo e/o informatico, i prelievi idrici da tutte le fonti di approvvigionamento, mantenendo in buono stato di funzionamento i contaltri installati;
35. la Società può utilizzare il coke da petrolio e il carbone fossile come combustibile avente le caratteristiche stabilite nella Sezione 1 Parte I dell'Allegato X alla Parte V del D. Lgs. 152/2006; il coke di petrolio e il carbone fossile devono essere conservati nei silos e, in alternativa, in deposito coperto; è vietato lo stoccaggio all'aperto;
36. il Gestore, che ha dichiarato che entro il mese di dicembre 2017 provvederà alla sostituzione del serbatoio di gasolio ad oggi presente (interrato a singola camicia da 25 m<sup>3</sup>) con uno sempre interrato, di volume inferiore (15 m<sup>3</sup>) a doppia camicia dotato di sistema di rilevazione perdita, dovrà:
- a. rispettare le tempistiche comunicate;
  - b. comunicare il termine dei lavori di installazione del nuovo serbatoio e procedere all'esecuzione delle prove di tenuta, trasmettendone i risultati alla Città metropolitana, al comune e ad Arpa Lazio;
  - c. attestare che nelle operazioni di sostituzione del serbatoio non vi siano state perdite di combustibile nel terreno;
  - d. registrare mensilmente i quantitativi di gasolio effettivamente consumati e verificare, rispetto ai volumi approvvigionati, che non risultano ammanchi di prodotto;
  - e. qualora siano registrati degli ammanchi o entrase in funzione il sistema di rilevazione delle perdite dovrà esserne data comunicazione entro 24 ore alla Città metropolitana;

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

37.la Società dovrà rispettare il seguente quadro emissivo, relativamente ai parametri fisici e chimici emessi in atmosfera:

Sigla emissione - Descrizione impianto	Sistema trattamento	Temp. di emissione (°C)	Portata max (Nm <sup>3</sup> /h)	Durata emissione (h)	Sostanza inquinante	Valore limite (mg/Nm <sup>3</sup> )
E1 - Frantumazione correttivi	F.T.	ambiente	23000	6	Polveri totali	10
E2 - Frantoio calcare nord	F.T.	ambiente	23000	12	Polveri totali	10
E3 - Frantoio calcare sud	F.T.	ambiente	23000	12	Polveri totali	10
E4 - Camera nord molino finitore	F.T.	90	50000	15	Polveri totali	12
E5 - Camera sud molino finitore	F.T.	90	50000	15	Polveri totali	12
E6 - Deposito farina est – forno 5	F.T.	50	13000	18	Polveri totali	10
E7 - Deposito farina ovest – forno 5	F.T.	50	13000	18	Polveri totali	10
E8 - Elevatori farina est – forno 5	F.T.	50	4000	21	Polveri totali	10
E9 - Elevatori farina ovest – forno 5	F.T.	50	4000	21	Polveri totali	10
E10 - Alimentazione farina – forno 5	F.T.	ambiente	23000	21	Polveri totali	10
E11 - Forno 5 (nota 1)	F.T. e SNCR	130	600000	21	Polveri totali	18
					NO <sub>x</sub>	450
					SO <sub>x</sub>	100
					COT	80
					CO	--
					HCl	10
					HF	1
					NH <sub>3</sub>	70
					Cd+Tl	0,05
					Σ (As+Co+Cr+Cu+Mn+Ni+Pb+Sb+V)	0,5
					Hg	0,05
					IPA	0,01
E12 - Raffreddatore clinker Forno 5 (est)	F.T.	100	190000	21	Polveri totali	15
					Polveri totali	15
E13 - Raffreddatore clinker Forno 5 (ovest)	F.T.	100	190000	21	Polveri totali	15
E14 - Trasporto scarico clinker Forno 5	F.T.	50	25000	21	Polveri totali	10
E15 - Silo 1 deposito clinker	F.T.	100	20000	21	Polveri totali	10
E16 - Silo 2 deposito clinker	F.T.	30	23000	7	Polveri totali	10
E17 - Silo 3 deposito clinker	F.T.	30	23000	7	Polveri totali	10
E18 - Reimmissione clinker	F.T.	ambiente	23000	1	Polveri totali	10
E19 - Deposito trasporto silo 1-4	F.T.	80	10000	21	Polveri totali	10
E20 - Depolvero scarichi su nastri esistenti	F.T.	80	10000	21	Polveri totali	10
E21 - Depolvero silo 4	F.T.	150	22000	21	Polveri totali	10
E22 - Trasporto carico clinker	F.T.	ambiente	4000	1	Polveri totali	10
E23 - Carico clinker nord	F.T.	ambiente	4000	1	Polveri totali	10
E24 - Carico clinker sud	F.T.	ambiente	4000	1	Polveri totali	10
E25 - Trasporto clinker cemento H3	F.T.	ambiente	7000	6	Polveri totali	10
E26 - Elevatore clinker tramoggia molino W5	F.T.	ambiente	27000	6	Polveri totali	10
E27 - Elevatore clinker tramoggia molino W4	F.T.	ambiente	23000	6	Polveri totali	10
E28 - Molino cemento Hishmann 3	F.T.	80	93000	6	Polveri totali	10
E29 - Molino cemento Wedag 4	F.T.	80	85000	6	Polveri totali	10
E30 - Separatore molino Wedag 4	F.T.	60	47000	6	Polveri totali	10
E31 - Molino cemento Wedag 5	F.T.	80	85000	6	Polveri totali	10
E32 - Separatore molino Wedag 5	F.T.	60	123000	6	Polveri totali	12
E33 - Depolvero estrazione silo 4	F.T.	80	10000	21	Polveri totali	10
E34 - Tramoggia pozzolana cemento 3	F.T.	40	6000	3	Polveri totali	10
E35 - Tramoggia pozzolana cemento 4-5	F.T.	ambiente	23000	3	Polveri totali	10
E36 - Bilancia clinker Wedag 4	F.T.	ambiente	5000	6	Polveri totali	10

E37 - Bilancia pozzolana Wedag 4	F.T.	ambiente	5000	6	Polveri totali	10
E38 - Bilancia clinker Wedag 5	F.T.	ambiente	5000	6	Polveri totali	10
E39 - Bilancia pozzolana Wedag 5	F.T.	ambiente	5000	6	Polveri totali	10
E40 - Essiccatore correttivi Wedag	P.E.	80	120000	6	Polveri totali	10
					NO <sub>x</sub>	400
					SO <sub>x</sub>	100
E41 - Trasporto correttivi	F.T.	ambiente	3000	6	Polveri totali	10
E42 - Trasporto cemento silo 1	F.T.	50	11000	4	Polveri totali	10
E43 - Trasporto cemento silo 2	F.T.	50	11000	4	Polveri totali	10
E44 - Trasporto cemento silo 3	F.T.	50	11000	4	Polveri totali	10
E45 - Trasporto cemento silo 4	F.T.	50	11000	4	Polveri totali	10
E46 - Trasporto cemento silo 5	F.T.	50	11000	4	Polveri totali	10
E47 - Trasporto cemento silo 6	F.T.	50	11000	4	Polveri totali	10
E48 - Estrazione cemento silo 1	F.T.	ambiente	6000	4	Polveri totali	10
E49 - Estrazione cemento silo 2	F.T.	ambiente	11000	4	Polveri totali	10
E50 - Estrazione cemento silo 3	F.T.	ambiente	6000	4	Polveri totali	10
E51 - Estrazione cemento silo 4	F.T.	ambiente	11000	4	Polveri totali	10
E52 - Estrazione cemento silo 5	F.T.	ambiente	6000	4	Polveri totali	10
E53 - Estrazione cemento silo 6	F.T.	ambiente	6000	4	Polveri totali	10
E54 - Trasporto cemento insacco inf	F.T.	ambiente	5000	4	Polveri totali	10
E55 - Trasporto cemento insacco sup	F.T.	ambiente	8000	6	Polveri totali	10
E56 - Trasporto cemento insacco elev 2C34	F.T.	ambiente	8000	6	Polveri totali	10
E57 - Insaccatrice Haver 4	F.T.	ambiente	24000	8	Polveri totali	10
E58 - Servizi insaccatrice Haver 3	F.T.	ambiente	16000	8	Polveri totali	10
E59 - Insaccatrice Haver 3	F.T.	ambiente	22000	8	Polveri totali	10
E60 - Insaccatrice e servizi CAR	F.T.	ambiente	20000	8	Polveri totali	10
E61 - Servizi insaccatrice Haver 4	F.T.	ambiente	24000	8	Polveri totali	10
E62 - Trasporto cemento sili 11-12	F.T.	ambiente	5000	4	Polveri totali	10
E63 - Trasporto cemento sili 13-14	F.T.	ambiente	9000	8	Polveri totali	10
E64 - Trasporto cemento sili 15-16	F.T.	ambiente	7000	8	Polveri totali	10
E65 - Palettizzatrice 1 OCME	F.T.	ambiente	5000	6	Polveri totali	10
E66 - Palettizzatrice 4 MOELLERS	F.T.	ambiente	14000	8	Polveri totali	10
E67 - Palettizzatrice 3 MOELLERS	F.T.	ambiente	11000	8	Polveri totali	10
E68 - Trasporto cemento elevatore ROM670	F.T.	ambiente	4000	8	Polveri totali	10
E69 - Trasporto cemento elevatore ROM120	F.T.	ambiente	4000	8	Polveri totali	10
E70 - Silo 16 carico su automezzi	F.T.	ambiente	8000	2	Polveri totali	10
E71 - Silo 15 carico su automezzi	F.T.	ambiente	11000	2	Polveri totali	10
E72 - Trasporto carbone	F.T.	90	10000	8	Polveri totali	10
E73 - Molino carbone	F.T.	50	85000	16	Polveri totali	12
E74 - Trasporto polverino ai sili 1-2	F.T.	40	1000	16	Polveri totali	10
E75 - Bilancia polverino bruciatore principale	F.T.	ambiente	4000	21	Polveri totali	10
E76 - Bilancia polverino precalcinatore	F.T.	ambiente	1000	21	Polveri totali	10
E77 - Deposito polverino Silo 1	F.T.	ambiente	3000	12	Polveri totali	10
E78 - Deposito polverino Silo 2	F.T.	ambiente	3000	4	Polveri totali	10
E79 - Scarico nastro clinker	F.T.	ambiente	11000	8	Polveri totali	10
E80 - Elevatore riciclo cemento 3	F.T.	40	5000	6	Polveri totali	10
E81 - Depolvero elevatori	F.T.	120	16000	21	Polveri totali	10
E82 - Depolvero scarico pozzolana	F.T.	40	5000	6	Polveri totali	10
E83 - Campionatore automatico cementi	F.T.	80	2000	6	Polveri totali	10

F.T. = filtro a tessuto; P.E. = precipitatore elettrostatico.

I livelli di emissione si riferiscono a condizioni standard: gas secco a una temperatura di 273 K e una pressione pari a 1013 hPa.

Per quanto riguarda il tenore di ossigeno, per le attività effettuate nel forno (E11) le condizioni di riferimento sono 10% di ossigeno in volume; per le attività effettuate al punto di emissione E40 (impianto di essiccazione) le condizioni di riferimento sono 17% di ossigeno in volume; per tutte le altre attività nessuna correzione per l'ossigeno.

I valori limite di emissione degli inquinanti monitorati in continuo con lo SME sono riferiti alle concentrazioni medie giornaliere; per gli altri inquinanti sono riferiti al valore medio riferito al periodo di campionamento.

**Nota 1:** sono monitorati in continuo gli inquinanti polveri totali, NO<sub>x</sub>, CO, SO<sub>x</sub>, COT, HCl, HF e NH<sub>3</sub>.

38. i valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissivo della prescrizione n° 37 rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati;

39. sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite del Quadro Emissivo della prescrizione n° 37 i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto degli impianti. In particolare, per il forno di produzione clinker, deve essere minimizzata la durata delle fasi di avvio. Il Gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi;
40. dovranno essere registrati tutti i transitori di avviamento e di fermata del forno di cottura su apposito registro;
41. dovranno essere registrati i tempi relativi alle fasi di avvio e di arresto del forno di cottura (E11) e dovranno essere forniti contestualmente al report autocontrolli di cui alla prescrizione n° 3, secondo lo schema di seguito riportato:

AVVIO FORNO (E11)		
Data avvio	Data esercizio	Tempo entrata in esercizio (ore)
XX/XX/20XX ore XX	XX/XX/20XX ore XX	XX ore

ARRESTO FORNO (E11)		
Data arresto	Data fermata completa	Tempo fermata (ore)
XX/XX/20XX ore XX	XX/XX/20XX ore XX	XX ore

42. per i punti di emissione denominati E8-E9-E19-E20-E22-E23-E24-E25-E33-E34-E36-E37-E38-E39-E41-E48-E50-E52-E54-E55-E56-E62-E63-E64-E68-E69-E70-E72-E74-E75-E76-E77-E78-E79-E80-E81-E82-E83 dovrà essere effettuata, entro 90 giorni dalla comunicazione di cui alla prescrizione n° 1, il controllo analitico delle polveri totali; le date dei campionamenti dovranno essere comunicate con almeno 10 giorni di anticipo ad Arpa Lazio e alla Città metropolitana e i certificati analitici dovranno essere trasmessi entro 2 mesi dal campionamento ai medesimi enti;
43. per i punti di emissione denominati E6-E7-E21-E42-E43-E44-E45-E46-E47-E49-E51-E53-E58-E65-E66-E67-E71, per i quali l'ultimo controllo triennale prescritto nella D.D. R.U. 4727 del 30/06/2010 è stato effettuato nel 2014, il controllo analitico delle polveri totali dovrà essere effettuato nel corso dell'anno 2017; le date dei campionamenti dovranno essere comunicate con almeno 10 giorni di anticipo ad Arpa Lazio e alla Città metropolitana e i certificati analitici dovranno essere trasmessi entro 2 mesi dal campionamento ai medesimi enti;
44. successivamente al controllo di cui alle prescrizioni n° 42 e 43, le analisi a detti punti di emissione dovrà essere effettuata con cadenza stabilita nel PMeC;
45. il campionamento e le analisi di ogni emissione dovrà essere effettuato nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto e con la periodicità e metodologie indicate nel PMeC;
46. all'emissione E11, poiché nel relativo impianto è consentito il recupero di materia da rifiuti non pericolosi attraverso un processo "a caldo", sono prescritte le seguenti condizioni:
- devono essere misurate e registrate in continuo le concentrazioni nell'effluente gassoso di NO<sub>x</sub>, CO, COT, HCl, HF, SO<sub>x</sub>, polveri totali, NH<sub>3</sub> e O<sub>2</sub>, nonché la temperatura, l'umidità e la portata volumetrica degli effluenti gassosi; gli altri agenti inquinanti devono essere monitorati secondo quanto previsto dal PMeC;
  - la strumentazione di misura citata al punto a) deve essere esercita, verificata e calibrata secondo la norma UNI EN 14181:2005 e ss.mm.ii., nonché quanto previsto nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006 tenuto conto, altresì, dell'Allegato II del D.M. 31/01/2005;
  - Arpa Lazio deve presenziare e/o verificare almeno una volta l'anno, contestualmente con i tecnici della Società, alla taratura della strumentazione di monitoraggio in continuo degli analizzatori;



- d. nel caso si configuri l'indisponibilità di una o più misure per periodi superiori a 6 ore consecutive per malfunzionamento del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, la Società dovrà informare via pec, entro le successive 24 ore, la Città metropolitana e l'Arpa Lazio comunicando i tempi previsti per il ripristino del sistema di monitoraggio. Entro 48 ore d'indisponibilità delle misure in continuo (come da p. 2.5 Allegato VI del D. Lgs. 152/2006), la Società dovrà attuare forme alternative di controllo delle emissioni basate su misure discontinue;
- e. la Società, in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei limiti di emissione, dovrà attivare le procedure previste dall'art. 271 comma 14 del D. Lgs. 152/06;

47. è prescritto per  $\text{NH}_3$  al punto di emissione E11 il valore limite di  $70 \text{ mg/Nm}^3$ ; tale limite sarà oggetto di un'eventuale revisione a seguito dei valori che saranno registrati dallo SME entro il mese di dicembre 2017 (almeno 6 mesi di marcia del forno); a tal proposito il Gestore dovrà trasmettere alla Città metropolitana, entro il 1° marzo 2018, un report analitico dei valori riscontrati per l'ammoniaca, avendo cura di sottolineare eventuali anomalie dell'impianto;

48. è prescritto per  $\text{SO}_x$  al punto di emissione E11 il valore limite di  $100 \text{ mg/Nm}^3$ ; tale limite sarà oggetto di un'eventuale revisione a seguito dei valori che saranno registrati dallo SME entro il mese di dicembre 2017 (almeno 6 mesi di marcia del forno); a tal proposito il Gestore dovrà trasmettere alla Città metropolitana, entro il 1° marzo 2018, un report analitico dei valori riscontrati per gli ossidi di zolfo, avendo cura di sottolineare eventuali anomalie dell'impianto;

49. i risultati delle analisi eseguite alle emissioni in atmosfera, da allegare al report annuale degli autocontrolli e da tenere comunque a disposizione all'interno dello stabilimento, devono riportare almeno le seguenti informazioni: numero, denominazione e caratteristiche del punto di emissione; ora, data e durata del prelievo; parametri di esercizio dell'impianto; esiti delle misure (concentrazioni, portata, temperatura, tenore di ossigeno, etc.) con deviazione standard e valori limite; metodiche di campionamento e di analisi, il laboratorio e la firma di un tecnico abilitato; inoltre nel caso delle misure discontinue, ove possibile, dovranno essere specificati i valori delle tre letture eseguite per il calcolo della concentrazione media in conformità al punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06;

50. i sistemi di trattamento/abbattimento degli inquinanti devono essere mantenuti in continua efficienza ed essere sottoposti alla periodica manutenzione in accordo con quanto riportato nel PMeC;

51. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate secondo le norme vigenti. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel Quadro Emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;

52. i condotti di scarico devono essere verticali verso l'alto e realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri; così come previsto dall'Allegato 9 parte II alla parte V del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.; tale prescrizione si applica ai soli camini a servizio di impianti di combustione. È fatta salva la necessità di verticalizzare tutti i camini (a servizio di impianti di combustione e non combustione), ove tecnicamente possibile;

53. per i punti di emissione E28, E29, E30 ed E31 la determinazione dei valori di portata deve avvenire utilizzando un numero di affondamenti maggiore del 50% rispetto a quelli previsti dalla norma di riferimento; l'autocontrollo è fissato in semestrale;

- 54.ai fini della corretta informazione delle popolazioni e della comunità locale, i dati sul monitoraggio in continuo visualizzati sul sito web del Comune di Guidonia Montecelio devono contenere tutte le medie giornaliere registrate dallo SME di cui alla prescrizione 46a.; devono essere resi disponibili i dati del mese corrente e degli 11 mesi antecedenti; l'adeguamento dovrà avvenire entro 90 giorni dalla comunicazione di cui alla prescrizione n° 1, dandone comunicazione alla Città metropolitana, ad Arpa Lazio e al comune;
- 55.gli effluenti gassosi non devono essere diluiti più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio, secondo quanto stabilito dal comma 13 dell'art. 271 del D. Lgs. 152/2006;
- 56.devono essere evitate emissioni diffuse e fugitive attraverso il mantenimento in condizione di perfetta efficienza i sistemi di captazione delle emissioni;
- 57.tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sui sistemi di abbattimento, devono essere annotati su apposito registro; tale documento dovrà essere messo a disposizione della Città metropolitana e dell'Arpa Lazio in caso di ispezione;
- 58.ogni variazione dei punti di emissione elencati nel Quadro Emissivo della prescrizione n° 37 (comprese le dismissioni) deve essere preventivamente comunicata alla Città metropolitana;
- 59.nell'ambito dei controlli discontinui relativi al punto di emissione E11, la Società dovrà effettuare con cadenza annuale e per i primi 5 anni a far data dal rilascio del presente provvedimento la determinazione del PM<sub>10</sub> nell'effluente gassoso; per detto parametro non viene rilasciato alcun limite emissivo in quanto rappresenta un parametro conoscitivo;
- 60.non sono soggette a specifiche prescrizioni le emissioni provenienti dalle caldaie destinate al riscaldamento degli uffici e alla produzione di acqua calda per usi civili, dalle aree di saldatura delle officine e dal condizionamento ed aerazione di locali (cabine elettriche, pallettizzatura, ecc. ...), riportate nella planimetria C09 datata 08/11/2016 e riassunte nella tabella seguente:

Rif.	Descrizione emissioni poco significative e a ridotto inquinamento atmosferico	gg/anno
<b>ES1</b>	Sfiati e ricambi aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro (ricambi d'aria insacco) (n. 4 ventilatori assiali posizionati sul tetto – diam. 90 cm - h 9,5 m - 22.000 mc/h cad.)	200
<b>ES2</b>	n.1 Impianto termico connesso alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi (caldaia diatermica)	365
<b>ES3</b>	n. 4 gruppi elettrogeni	1
<b>ES3/b</b>	n. 2 gruppi elettrogeni mobili	1
<b>ES4</b>	n. 5 impianti termici con potenza termica inferiore a 3 MW	150
<b>ES5</b>	n° 4 cappe di laboratorio	300
<b>ES6</b>	depolvero setacciatore laboratorio	300
<b>ES7</b>	n. 2 sfiati/ricambi aria adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro situati presso lo spogliatoio dello stabilimento	300
<b>ER1</b>	Saldature di oggetti e superfici metalliche (diam. 30 cm - h 5 m - 1.500 mc/h) - consumo medio elettrodi/filo per saldatura circa 200 kg/anno	50
<b>ER2</b>	Sfiati serbatoi (punti da EF1 a EF9)	330
<b>ER3</b>	Depolvero silo stoccaggio urea solida	330

- 61.sono autorizzati i cumuli di sabbia, pozzolana e tufo , riportati nella planimetria C09 datata 08/11/2016 e riassunti nella tabella seguente:

Rif.	Tipologia	Capacità (ton)	Superficie (mq)
<b>ED1</b>	Cumulo sabbia	3000	1000
<b>ED2</b>	Cumulo pozzolana	15000	3000
<b>ED3</b>	Cumulo tufo	4000	1000

62. gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V, parte quinta del D. Lgs. 152/2006;
63. in relazione alle emissioni diffuse, la Società deve provvedere ad effettuare le operazioni di pulizia della zona esterna al forno per mezzo di mezzi meccanici aspiranti e carico automezzi con cadenza giornaliera;
64. i cumuli di materiali posti all'aperto devono essere mantenuti sufficientemente umidi, in special modo nei periodi siccitosi, e collocati in aree prodotte dall'azione dei venti con barriere naturali e/o artificiali;
65. la Società dovrà registrare le attività di riempimento effettuate del deposito carbone coperto; durante tali attività, al fine di limitare al massimo la produzione di polveri diffuse derivanti dalla movimentazione del carbone, la stessa dovrà intensificare l'attività di spazzamento e pulizia delle strade tramite moto spazzatrici; inoltre dovrà tenere in perfetta efficienza la vasca e tutto il sistema di convogliamento delle acque di prima pioggia derivanti dal deposito carbone e dalle sue pertinenze;

---

### SCARICHI IDRICI

---

66. il Gestore della società dovrà assicurare il rispetto dei limiti per i seguenti scarichi idrici:

Sigla scarico	Tipologia di scarico	Recettore
SF1 (*)	Servizi igienici	Pubblica fognatura
SM1	Acque di processo (in emergenza) Raffreddamento (in emergenza) Lavaggio automezzi Acque meteoriche provenienti dal dilavamento strade e piazzali adibiti al transito mezzi	Pubblica fognatura

(\*) le acque igienico sanitarie vengono scaricate tal quale senza trattamento, così come richiesto dal Comune con nota prot. 97073 del 29/11/2012.

67. le acque reflue domestiche derivanti dall'ufficio direzionale, dal centro ricerche e dal locale autisti sono convogliate direttamente nella rete fognaria comunale. Le acque reflue industriali derivanti dal lavaggio automezzi e le acque di prima pioggia devono sempre essere inviate alternativamente all'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia; le stesse possono essere conferite in fognatura, quando non recuperate nel ciclo produttivo, nel rispetto dei valori limite di emissione in fognatura stabiliti nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e della successiva prescrizione n° 69; il controllo del rispetto dei limiti tabellari, fissato in annuale, dovrà essere effettuato al pozzetto di prelievo denominato p.SM1 ubicato a valle del trattamento di sedimentazione e disoleazione (sezione acque di prima pioggia);
68. Il monitoraggio e le analisi degli scarichi idrici dovranno essere eseguiti secondo quanto riportato nel PMeC;
69. il Gestore deve operare in conformità a quanto previsto dall'art. 24 delle Norme di Attuazione del "Piano di Tutela delle Acque" emanato dalla Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 27 settembre 2007, ed in particolare, ai sensi del comma 6 del suddetto articolo, nelle acque reflue industriali derivanti dal lavaggio automezzi e nelle acque di prima pioggia SM1 dovranno risultare assenti le sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/06;
70. secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 101 del D. Lgs. 152/2006, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
71. il Gestore non può attivare nuovi scarichi se non autorizzati;

- 72.gestire i fanghi derivanti dai sistemi di trattamento delle acque reflue conformemente a quanto previsto nella parte IV del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- 73.Il Gestore deve quantificare il volume della corrente delle acque in uscita dall'impianto di sedimentazione e disoleazione destinate allo scarico SM1 (la registrazione dei volumi dovrà essere effettuata in accordo con quanto previsto nel PMeC);
- 74.il Gestore deve mantenere gli scarichi sempre accessibili all'autorità competente per il controllo nei punti assunti a riferimento per il campionamento che va effettuato immediatamente a monte della immissione nella rete fognaria;
- 75.il Gestore mantenere in funzione gli strumenti di misura delle portate installati ed effettuare i relativi controlli di buon funzionamento in accordo con quanto previsto nel PMeC;
- 76.Il Gestore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei a garantire il mantenimento dell'efficienza dei seguenti impianti di fitodepurazione, utilizzati per lo smaltimento delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dislocati nell'area dello stabilimento e riportati nella planimetria B21bis:

Identificativo impianto	Ubicazione	Abitanti/eq
A1	Uffici tecnici	2
A2	Locale strumentisti – Laboratorio	3
B1	Area impresa	2
B2	Area impresa	1
C1	Baracca impresa elettrica ed edile e officina	5
C2	Magazzino	1
D	Spogliatoio insacco	1
E1	Cava	1
E2	Acque di prima pioggia e lavaggio automezzi	
F	Ufficio spedizioni	1
G	Pesa automatica	1

- 77.il Gestore deve trasmettere, allegandoli al report annuale di cui alla prescrizione 3, alla Città metropolitana, all'Arpa Lazio, all'ASL Roma G e al Comune (in particolare all'Area VI Lavori Pubblici – U.O. Infrastrutture) i certificati di analisi chimico-fisiche in originale, firmati da tecnico abilitato e validati dal Gestore stesso con verifica di conformità ai limiti di emissione. Sui referti analitici devono essere chiaramente indicati: il laboratorio, il numero e la denominazione del punto di scarico, l'ora, la data, gli esiti delle misure, le metodiche utilizzate, i valori limite e la firma di un tecnico abilitato;
- 78.il Gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi. Qualsiasi evento accidentale (incidente, avaria, evento eccezionale, ecc...) che possa avere ripercussioni sulla qualità delle acque scaricate, dovrà essere comunicato immediatamente e comunque entro 8 ore alla Città metropolitana, all'Arpa Lazio e al comune. Qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge, la Città metropolitana potrà prescrivere l'interruzione immediata dello scarico;
- 79.il Gestore dovrà mantenere in un buono stato di efficienza tutti gli impianti di trattamento delle acque. Inoltre, dovrà mantenere ed aggiornare un registro in cui dovranno essere annotati tutti gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, effettuati su tutti gli impianti di trattamento delle acque. Tale documento dovrà essere messo a disposizione Città metropolitana e dell'Arpa Lazio in caso di ispezione;

---

## RUMORE

---

- 80.nelle more della definitiva approvazione del Piano comunale di classificazione acustica (P.C.A.), ai sensi della Legge 26/10/1995 n° 447, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del

23/12/2009 e pubblicato in data 23/02/2010 per le necessarie osservazioni, si rileva comunque che l'area dell'insediamento produttivo è inserita nella classe VI, come "esclusivamente industriale" e che il Gestore deve pertanto rispettare i livelli di emissione/immissione sonori della vigente normativa in materia (D.P.C.M. 14 novembre 1997), riportati nelle Tabelle B e C che seguono:

TABELLA A: classificazione del territorio sede dell'impianto

CLASSE VI	aree esclusivamente industriali (rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali)
-----------	---

TABELLA B: valori limite di emissione - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
VI	65	65

TABELLA C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
VI	70	70

- 81.il monitoraggio dei livelli sonori emessi, con misure sia al confine aziendale che presso i ricettori significativi, dovrà essere ripetuto una volta ogni due anni, nonché in occasione della presentazione dell'istanza di riesame della presente autorizzazione e ogni qual volta intervengano modifiche nell'assetto impiantistico e/o nel ciclo produttivo, tali da influire sulle emissioni acustiche nel complesso IPPC; in particolare, dovrà essere effettuato un monitoraggio dei livelli di rumorosità, da realizzarsi secondo le specifiche del D.M. 31/01/2005, finalizzate alla verifica di conformità con i valori limite fissati dalla legislazione, espressi in termini di livello continuo equivalente LAeq e diversificati per i tempi di riferimento diurno e notturno. I rilievi dovranno essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati (in particolare nei ricettori ritenuti sensibili e denominati da RR1 a RR5 nell'allegato B24). La campagna di monitoraggio dovrà essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo ad Arpa Lazio che, qualora lo ritenga necessario, assisterà ai rilevamenti e/o indicherà alla ditta eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche;
- 82.le misure di cui al punto precedente dovranno essere effettuate entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento autorizzativo e dovranno essere trasmesse alla Città metropolitana e ad Arpa Lazio entro i successivi 30 giorni;
- 83.tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o installazione di macchinari con livelli sonori significativi devono essere attuate, verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;
- 84.gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni devono essere conservati presso lo stabilimento per tutta la durata dell'autorizzazione, a disposizione degli Organi di controllo, e dovranno essere trasmessi congiuntamente alla relazione degli autocontrolli di cui alla prescrizione 3; qualora i livelli sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura facciano riscontrare superamenti dei limiti stabiliti dal quadro emissivo di riferimento, la società dovrà comunicarlo tempestivamente al Comune, alla Città metropolitana e ad Arpa Lazio ed elaborare e trasmettere agli stessi enti, un piano di interventi che consenta di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti;
- 85.il Gestore, congiuntamente al primo report autocontrolli da trasmettere secondo le modalità di cui alla prescrizione n° 3, dovrà inviare una relazione relativa agli interventi di risanamento acustico già effettuati e quelli previsti in futuro finalizzati a limitare l'impatto acustico delle fonti sonore preponderanti all'interno dello stabilimento;

---

**RIFIUTI**


---

86.la società è autorizzata ad effettuare il recupero di materia R5 di rifiuti non pericolosi e la messa in riserva R13 degli stessi in procedura semplificata (ex artt. 214 - 216 del D. Lgs. 152/2006) in conformità delle condizioni e prescrizioni stabilite dal D.M. 05/02/1998 e s.m. i., secondo quanto definito nella seguente tabella:

Denominazione rifiuto non pericoloso	Tipologia (DM 5/2/98 All. 1)	Codice CER previsti per tipologia dal DM 5/2/98 All. 1	R5 (ton/anno)	R13 (ton)	Fase processo produttivo
Polvere di allumina	4.7	10.03.05	15000	150	clinker
Scaglie di laminazione e stampaggio	5.14	12.01.01-10.02.10-12.01.02-12.01.03	15000	1000	clinker
Rifiuti di rocce da cave autorizzate	7.2	01.04.10-01.04.13-01.03.99-01.04.08	5000	Immessi nel ciclo produttivo	clinker
Rifiuti refrattari da forni da processi ad alta temperatura	7.8	16.11.06-06.03.16-07.01.99-16.11.02-16.11.04	1500	300	Clinker - cemento
Fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e ardesie (marmettola)	12.3	01.04.10-01.04.13	20000	Immessi nel ciclo produttivo	clinker
Fanghi da trattamento acque di processo	12.8	07.06.12-07.04.12-07.03.12-07.02.12-07.01.12-07.05.12-06.05.03-07.07.12-10.01.21-19.08.12-19.08.14-06.13.99	2000	Immessi nel ciclo produttivo	clinker
Ceneri di combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da co-combustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quali	13.1	10.01.01-10.01.15-10.01.02-10.01.17-10.01.03	5000	2000	cemento
Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi	13.6	10.01.05-06.06.99-06.11.01-06.11.99-10.01.07-10.12.10	15000	300	cemento
			78500	4050	

87.al fine di verificare ulteriormente la congruità dei dati relativi alle emissioni in atmosfera derivanti dal recupero a caldo dei rifiuti non pericolosi, il Gestore dovrà concordare con Arpa Lazio le date del primo utilizzo di ciascun codice CER, consentendo alla stessa Agenzia sia di essere presente nella fase di caricamento dei rifiuti e sia di effettuare i controlli al punto di emissione E11 così come previsti nel PMeC o di assistere a quelle effettuate dal Gestore; i risultati di tali controlli, congiuntamente alle medie giornaliere registrate nell'ultimo anno dallo SME installato al camino E11 dovranno essere trasmessi alla Città metropolitana entro 2 mesi dall'utilizzo di ciascun codice;

88.la prescrizione precedente si applica solo ai nuovi rifiuti introdotti; quindi sono esclusi i rifiuti CER 16.11.06 per il quale è stato già eseguita la prova industriale e CER 12.01.01 già autorizzato con D.D. R.U. 4727 del 30/06/2010;

89.al fine di verificare ulteriormente la congruità dei dati relativi alle emissioni in atmosfera derivanti dal recupero a freddo dei rifiuti non pericolosi, il Gestore dovrà concordare con Arpa Lazio le date del primo utilizzo di ciascun codice CER, consentendo alla stessa Agenzia sia di essere presente nella fase di caricamento dei rifiuti e sia di effettuare i controlli ai punti di emissione coinvolti così come previsti nel

PMeC o di assistere a quelle effettuate dal Gestore; i risultati di tali controlli dovranno essere trasmessi alla Città metropolitana entro 2 mesi dall'utilizzo di ciascun codice;

90. la prescrizione precedente si applica solo ai nuovi rifiuti introdotti; quindi sono esclusi i rifiuti CER 16.11.06 e CER 10.01.05 già autorizzato con D.D. R.U. 4727 del 30/06/2010;
91. le date del primo utilizzo dei rifiuti non pericolosi nelle modalità previste dalla prescrizione n° 87 e 89 dovranno essere comunicate alla Città metropolitana e al comune con almeno 15 giorni di anticipo;
92. la frequenza degli autocontrolli discontinui al punto di emissione E11 (tabella C5 del PMeC) è fissata in annuale; la Città metropolitana si riserva di prescrivere controlli semestrali ove, a seguito dei risultati dei controlli effettuati ai sensi della prescrizione n. 87, se ne ravvisasse la necessità;
93. il recupero a caldo dei rifiuti non pericolosi CER 16.11.06 e CER 19.08.14 dovrà avvenire unicamente con rifiuti autoprodotti;
94. il Gestore dovrà trasmettere alla Città metropolitana, ad Arpa Lazio e al comune, ogni 6 mesi, per i primi due anni, un report nel quale siano riportate le date in cui sono stati recuperati i rifiuti non pericolosi, specificando la quantità e la percentuale di impiego e allegando i certificati di caratterizzazione; il primo report dovrà essere presentato congiuntamente al report autocontrolli di cui alla prescrizione n° 3 e dovrà riguardare i rifiuti recuperati entro dicembre 2017;
95. il recupero di due o più rifiuti non pericolosi potrà essere effettuato solo a seguito delle verifiche indicate nella prescrizione n° 87 e 89;
96. il conferimento del rifiuto da inviare alle attività di recupero all'impianto dovrà essere effettuato in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente; inoltre le singole tipologie di rifiuto dovranno essere immesse alle operazioni di recupero R5 evitando dispersioni di materiale nell'ambiente dal mezzo conferente all'impianto di recupero;
97. la gestione degli stoccaggi dovrà avvenire garantendo un'adeguata separazione dei materiali nelle fasi successive al conferimento e prima dell'utilizzazione degli stessi nelle fasi di produzione del clinker e del cemento, al fine di assicurare la corretta procedura di recupero degli stessi;
98. tutte le fasi di pretrattamento e frantumazione di quei rifiuti da inviare alla preparazione del clinker deve avvenire in locali chiusi dotati di idonea areazione e di un sistema di abbattimento delle polveri con macchinari a basso impatto da rumore così come prescritto nella determina della Regione Lazio A06202 del 30/07/2013; inoltre tutte le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno avere idonee caratteristiche al fine di garantire il convogliamento delle acque di dilavamento in apposita rete di raccolta e ad impianto di trattamento finale (vasca di prima pioggia);
99. la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata nel rispetto della normativa vigente; se un rifiuto è classificato con codice a specchio deve essere eseguita, per lotti di conferimento, la procedura definita nel Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 116; in particolare nel caso dei rifiuti CER 16.11.06 (rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05) e CER 19.08.14 (fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13), rifiuti autoprodotti, congiuntamente alla comunicazione di cui alla prescrizione n° 94, deve essere trasmessa idonea documentazione attestante l'avvenuto rispetto di quanto previsto dalla Legge n° 116 dell'11 agosto 2014;
100. il Gestore deve verificare, con cadenza prevista nel PMeC, la corretta classificazione dei rifiuti generati nelle varie fasi del processo produttivo; nel caso dei rifiuti non pericolosi CER 16.11.06 e CER 19.08.14 la caratterizzazione è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni

variazione significativa del ciclo produttivo che origina i rifiuti; la Città metropolitana si riserva di richiedere una maggiore frequenza nella caratterizzazione ove se ne ravvisasse la necessità a seguito dei controlli di cui alla prescrizione n. 87; il Gestore deve inoltre assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dal Decreto Ministero Ambiente 10/04/1998 n. 148; in sintonia con quanto previsto dalla prescrizione 28, le modalità di registrazioni e controllo devono essere effettuate conformemente al D.M. 17/12/2009 e ss.mm.ii. (D.M. 15/02/2010 relativo alle norme stabilite per il funzionamento del "Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti")";

101. le aree individuate nella planimetria B22bis – Stoccaggio rifiuti\_Rev.00 del 22/08/2016 relative alla gestione dei rifiuti devono essere opportunamente identificate e contrassegnate per una rapida individuazione al fine di renderne nota la natura e la pericolosità, con targhe ben visibili sia per dimensione che per collocazione. Le stesse dovranno riportare la natura dei rifiuti espresse secondo gli opportuni codici C.E.R. allo scopo di distinguerli dalla materie prime presenti nell'impianto stesso; stesso dicasi per le aree di stoccaggio adibite a operazioni R13 (planimetria C11 – Stoccaggio materie prime, prodotti intermedi, prodotti finiti, rifiuti recuperati e combustibili\_Rev.01 del 08/11/2016): dovranno essere delimitate ed identificate con apposita segnaletica indicando il tipo di rifiuto, il codice CER e le principali indicazioni gestionali relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di carico / scarico;
102. le tipologie di rifiuto "ceneri dalla combustione di carbone e lignite" con codice CER 10.01.01, 10.01.02, 10.01.03, 10.01.15, 10.01.17, non potranno essere stoccate in aree adibite a operazioni R13 e dovranno essere immesse direttamente alle operazioni di recupero R5 evitando dispersioni di materiale nell'ambiente dal mezzo trasportatore all'impianto di produzione;
103. le ceneri volanti dovranno essere stoccate unicamente all'interno del silo previsto in progetto di cui alla determinazione A06202 del 30/07/2013, il quale dovrà essere realizzato su superficie realizzata in conglomerato cementizio con idonee caratteristiche geometriche per il convogliamento delle acque di dilavamento;
104. entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al punto 1, il Gestore dovrà inviare alla Città metropolitana e ad Arpa Lazio un cronoprogramma relativo alla realizzazione del silo di cui alla prescrizione 103, in cui sono specificati chiaramente l'inizio e il termine dei lavori; entro 15 giorni dal termine dei lavori dovrà essere inviato anche alla Regione Lazio – Ufficio VIA certificazione attestante l'esecuzione del silo come da progetto approvato;
105. siano adottate tutte le azioni previste in progetto per mitigare e annullare gli impatti derivanti dalla produzione di polveri dei cicli di lavorazione degli impianti ed in particolare per quanto riguarda l'impiego delle ceneri per la produzione degli agglomerati cementizi si dovrà garantire che non avvengano contaminazioni del suolo e dispersioni nell'ambiente circostante in fase di trasbordo dal mezzo trasportatore al silo di stoccaggio;
106. entro 30 giorni dal termine di lavori di realizzazione del silo di cui alla prescrizione 104 dovrà essere redatto e trasmesso ad Arpa Lazio e per conoscenza alla Città metropolitana un disciplinare di manutenzione e gestione del nuovo silo e della parte destinata al vaglio dei rifiuti in ingresso inerente il periodico monitoraggio da effettuare nonché le misure da adottare per il corretto funzionamento dello stesso e per l'eventuale sostituzione delle componenti maggiormente sottoposte ad usura; in tale disciplinare il Gestore dovrà motivare ogni scelta fatta; a seguito di approvazione da parte di Arpa Lazio, lo stesso diventerà parte integrante del PMeC;
107. entro 30 giorni dal termine di lavori di realizzazione del silo di cui alla prescrizione 104 dovrà essere effettuata una campagna di misura dei livelli sonori nelle modalità previste dalle prescrizioni 81;
108. in relazione al nuovo silo e alle aree di deposito dei rifiuti in ingresso e dei semilavorati dovranno essere adottate le seguenti misure di mitigazione:
  - dotazione di dispositivi di nebulizzazione sui macchinari;



- massima efficienza dell'impianto di aspirazione e del filtraggio dell'aria a monte del nuovo silo;
- incapsulamento dei nastri e dei vagli;
- adozione di cofanature / schermature fonoassorbenti sui macchinari a maggiore rumorosità;
- in relazione alla dispersione in atmosfera di polveri, adozione di idonee e tempestive misure di intervento in caso di superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Entro 60 giorni dal termine di lavori di realizzazione del silo di cui alla prescrizione 104, il Gestore dovrà trasmettere alla Città metropolitana, ad Arpa Lazio e all'Ufficio VIA della Regione Lazio una relazione, corredata anche da report fotografico, attestante le misure di mitigazione adottate;

109. in relazione all'area di sedime del nuovo silos, dovrà essere trasmesso entro 30 giorni dalla comunicazione di cui alla prescrizione n° 104 alla Città metropolitana, ad Arpa Lazio, all'Ufficio VIA della Regione Lazio e all'Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali della Regione Lazio la seguente documentazione:
- a.** una relazione attestante il rispetto delle indicazioni e prescrizioni riportate nell'elaborato denominato "Relazione geologica" a firma del geol. Roberto Villa pervenuto come integrazione il 26/05/2011 all'Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali della Regione Lazio;
  - b.** una relazione attestante l'esecuzione di un sondaggio meccanico a carotaggio continuo durante il quale sono stati prelevati campioni indisturbati e/o di prove geotecniche in situ affinché siano integrati i parametri geotecnici ed idrogeologici ottenuti nel corso dell'indagine preliminare; il sondaggio, da spingere fino alla profondità a cui non si risentono gli effetti del sovraccarico, dovrà essere finalizzato alla verifica delle caratteristiche litografiche e dei parametri geomeccanici dei terreni e del livello della falda, in modo da poter individuare la profondità alla quale fondare e il tipo di fondazione più idoneo, aspetti che dovranno essere illustrati dettagliatamente nella relazione; infine dovrà essere spiegato come è stato individuato il piano di posa delle fondazioni del nuovo silos che dovrà essere scelto su un terreno con caratteristiche geomeccaniche omogenee, onde evitare fenomeni di cedimenti differenziali;
110. è vietato l'utilizzo di terreni con scadenti caratteristiche geomeccaniche come piano di posa delle fondazioni del nuovo silos delle ceneri volanti;
111. l'intero impianto dedicato al recupero delle ceneri volanti dovrà essere dotato di idonea pavimentazione impermeabile e di un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia correttamente dimensionato secondo la normativa vigente; l'impermeabilizzazione dovrà essere sottoposta a periodico controllo di cui alla prescrizione n° 106; nel disciplinare di cui alla prescrizione n° 106 dovrà essere messo in opera anche un sistema di monitoraggio qualitativo che permetta di registrare tempestivamente eventuali fenomeni di inquinamento degli orizzonti acquiferi più superficiali da parte degli impianti in modo da agire sulle cause in tempi rapidi;
112. il Gestore può accettare nell'impianto unicamente i rifiuti non pericolosi che sono oggetto di attività di recupero eseguendo un rigoroso controllo in ingresso. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto deve verificarne l'accettabilità e la rispondenza ai requisiti fissati dalla normativa vigente e dal presente provvedimento autorizzativo; a tale scopo è necessario che tutti i rifiuti destinati al recupero di materia, giungano in stabilimento accompagnati da certificazione analitica attestante la composizione chimica comprovante il rispetto delle caratteristiche del rifiuto stabilite nelle rispettive tipologie nell'Allegato 1 Suballegato1 del DM 5/02/1998 e riassunta nella tabella seguente. La certificazione analitica deve pervenire al cementificio in copia conforme all'originale e non può avere una data anteriore a due anni:

Tipologia	Codice CER previsti per tipologia	Percentuali massime di utilizzo	Provenienza	Caratteristiche del rifiuto
4.7	10.03.05	0,6% (clinker)	Impianto di lavaggio del residuo insolubile proveniente dagli impianti di trattamento dei sottoprodotti di fusione dell'alluminio	Contenuto di $Al_2O_3 > 60\%$ , altri ossidi metallici (silice, ossido di calcio, ossido di magnesio e ossido ferrico) in quantità non superiori al 40%, Cl < 1%, di umidità 15-30%
5.14	12.01.01-10.02.10-12.01.02-12.01.03	1,5% (clinker)	Impianti di depurazione acque di laminazione, impianti di colata continua, impianti di trafilazione di industria siderurgica e metallurgica; pulitura meccanica dei manufatti metallici	Ossidi di ferro (~95%), silice di allumina e ossidi minori (~5%), esenti da PCB e PCT
7.2	01.04.10-01.04.13-01.03.99-01.04.08	5% (clinker)	Attività di lavorazione dei materiali lapidei	Materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri
7.8	16.11.06-06.03.16-07.01.99-16.11.02-16.11.04	0,2% (clinker) 0,1% (cemento)	Demolizione di isolanti termici in processi di fusione e/o termici, industria di produzione dei refrattari <b>CER 16.11.06: solo autoprodotta</b>	frammenti solidi sinterizzati, uniti o meno a elementi metallici, sotto forma di rottami di mattoni, a composizione prevalente di $SiO_2$ , $Al_2O_3$ , $ZrO_2$ , CaO e MgO, con presenza eventuale di metalli pesanti dei cicli di cottura o fusione in tracce, appartenenti alle famiglie: a) silicei: $SiO_2 > 90\%$ , CaO < 3%, $Al_2O_3 < 1\%$ , $Fe_2O_3 < 0,5\%$ , $TiO_2 < 0,01\%$ ; b) Silico-alluminosi: $Al_2O_3$ 25-50%, $SiO_2$ 70-45%, $Fe_2O_3$ 1-2%; c) Alluminosi: $Al_2O_3 > 50\%$ ; d) Magnesiaci: MgO 85-87%, CaO 0,2-2,6%, $Fe_2O_3$ 0,2-2,3%; e) Cromo-magnesiaci: $Cr_2O_3$ ca 20%; MgO ca 60%, $Fe_2O_3$ ca 14%, $Al_2O_3$ ca 6%, CaO < 2%; f) Grafitici: C ca 50%, SiC ca 40%; g) Dolomitici: CaO + MgO > 85% sul prodotto calcinato
12.3	01.04.10-01.04.13	0,8% (clinker)	Lavorazione materiali lapidei di natura calcarea	Fanghi contenenti oltre l'85% di carbonato di calcio sul secco
12.8	07.06.12-07.04.12-07.03.12-07.02.12-07.01.12-07.05.12-06.05.03-07.07.12-10.01.21-19.08.12-19.08.14-06.13.99	0,1% (clinker)	Centrali termoelettriche, industria chimica e manifatturiera e del legno <b>CER 19.08.14: solo autoprodotta</b>	Fanghi costituiti indicativamente da sabbia 67%, limo 29% e argilla 4% sul secco e contenenti allume, Sali di ferro, carbonato di calcio, idrossido di magnesio
13.1	10.01.01-10.01.15-10.01.02-10.01.17-10.01.03	20% (cemento)	Centrali termoelettriche	è generalmente composto dall'80% circa di ceneri volanti e dal 20% circa di ceneri pesanti; costituito da silicati complessi di alluminio, calcio e ferro, sostanza carboniosa incombusta (2÷10%); PCDD in concentrazione non superiore a 2,5 ppb; PCB, PCT < 25 ppm
13.6	10.01.05-06.06.99-06.11.01-06.11.99-10.01.07-10.12.10	5% (cemento)	Produzione di biossido di titanio, di ossido di ferro; produzione di acido citrico e tartarico; produzione di energia elettrica; produzione di refrattari	solfato di calcio > 70% sul secco ed eventuale presenza di silice, allumina e ossido di ferro 5-15% allo stato solido o in sospensione ovvero eventuale presenza di sostanza organica (circa 5%) nei gessi da produzione acidi citrico e tartarico.

113. lo stoccaggio dei rifiuti utilizzati nei processi di recupero di materia deve essere effettuato su aree impermeabilizzate e coperte e deve avvenire in modo separato per tipologia di rifiuto;

114. il Gestore deve evitare la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; in caso contrario i rifiuti sono avviati ad operazioni di recupero o, ove ciò sia tecnicamente ed

economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;

115. la gestione dei rifiuti in regime di "deposito temporaneo" deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
116. le operazioni di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti devono essere condotte in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori;
117. devono essere previsti idonei sistemi per prevenire fenomeni di autocombustione e formazione di miscele esplosive;
118. gli eventuali recipienti contenenti i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali recipienti devono essere provvisti sia di idonee chiusure, per impedire la fuoriuscita del contenuto, sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento, movimentazione ed ispezione;
119. la gestione dei rifiuti deve avvenire in modo tale da preservare i contenitori dall'azione degli agenti atmosferici e da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche);
120. tutte le aree interessate alla gestione dei rifiuti liquidi devono essere opportunamente impermeabilizzate e dotate di bacino di contenimento, onde evitare dispersioni sul terreno o nelle caditoie di raccolta delle acque meteoriche;
121. gli olii usati devono essere gestiti in conformità agli obblighi previsti per i detentori dalla normativa vigente in materia e lo stoccaggio deve possedere i requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 392/96;
122. i rifiuti prodotti devono essere inviati ad impianti di recupero o smaltimento, debitamente autorizzati;
123. i materiali in uscita da ciascuna attività devono essere opportunamente qualificati come rifiuti, sottoprodotti, o prodotti finiti. In particolare i sottoprodotti dovranno essere identificati in accordo all'art. 183, comma 1, lettera qq del D.Lgs 152/2006;
124. il Gestore entro 45 giorni dal rilascio del presente provvedimento dovrà presentare garanzie finanziarie alla Città metropolitana per un importo pari a 723.000,00 euro determinato dalle quantità di rifiuti non pericolosi autorizzati nella tabella prevista dalla prescrizione n. 86, secondo quanto previsto nell'Allegato A della D.G.R. n. 239 del 17/04/2009, come modificato dal D.G.R. n. 5 del 17/01/2017;

---

#### CAVE

---

125. conformemente alle D.D. R.U. 5875 del 09/12/2015 e D.D. R.U. 5873 del 09/12/2015 per la cava denominata "Colle Grosso" e per la cava denominata "Formelluccia", il gestore dovrà uniformarsi a quanto previsto dall'Allegato V alla Parte V del D. Lgs. 152/06 "emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti"; in particolare:
  - per limitare le emissioni durante la movimentazione del materiale polverulento si dovrà provvedere alla sua umidificazione;

- dovranno essere realizzati lungo il perimetro dell'insediamento terrapieni coperti di verde o piantagioni o barriere frangivento onde limitare il trasporto delle eventuali polveri verso l'esterno dello stesso;
- le strade di accesso all'insediamento produttivo, qualora non fossero asfaltate, devono essere mantenute sufficientemente umide nei periodi di siccità;
- durante la movimentazione degli inerti dovrà essere previsto il mantenimento di una bassa velocità di uscita e di una adeguata altezza di caduta;
- dovranno essere realizzate delle coperture sulla sommità e su tutti i lati dei cumuli di materiale sfuso, incluse anche tutte le attrezzature ausiliarie;
- all'interno dello stabilimento, la movimentazione degli automezzi dovrà avvenire con cassoni coperti da appositi teloni al fine di limitare al massimo il trasporto di polveri;
- per quanto non espressamente riportato nella presente sezione dovrà essere fatto esplicito riferimento all'allegato V degli allegati alla parte V del D. Lgs. 152/06;"

La società, ogni anno, in concomitanza con il report di cui alla prescrizione n° 3, dovrà relazionare circa l'ottemperanza della presente prescrizione;

126. in riferimento alla cava denominata "Colle Grosso", la società dovrà trasmettere anche alla Città metropolitana i risultati dei monitoraggi di polveri, rumore e vibrazioni stabiliti da Arpa Lazio con nota prot. 3375 del 16/01/2015;
127. i monitoraggi previsti nella prescrizione n° 126 dovranno essere effettuati anche per la cava denominata "Formelluccia"; la società dovrà comunicare le tempistiche che saranno adottate per effettuare i monitoraggi entro dicembre 2017 e trasmettere gli esiti delle stesse sia ad Arpa Lazio che alla Città metropolitana;
128. annualmente in concomitanza con il report di cui alla prescrizione n° 3 e con le medesime modalità, dovrà essere prodotta a cura della società un'apposita relazione attestante il rispetto delle prescrizioni impartite dalla Regione Lazio nel provvedimento di determinazione di valutazione di impatto ambientale G01516 del 14/02/2017; detta relazione dovrà essere inviata all'autorità di controllo e, per gli adempimenti di competenza, anche alla Regione Lazio – Direzione Governo del Ciclo dei Rifiuti, Area Ciclo Integrato dei Rifiuti e Area Valutazione di impatto ambientale;

---

#### **SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE**

---

129. salvo diverse indicazioni del Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 29-sexies comma 6-bis del D. Lgs. 152/06, Il Gestore dovrà ripetere le analisi delle sostanze indicate nell'allegato 5 titolo V alla parte IV del D. Lgs. 152/06 per le acque sotterranee (pozzi A, B e C) ogni cinque anni e per il suolo (area nei pressi del serbatoio interrato per lo stoccaggio del gasolio) ogni dieci anni a far data l'anno di rilascio del presente provvedimento;
130. il Gestore deve assicurare un'adeguata gestione e manutenzione dell'area dei piazzali, attraverso appositi piani di ispezione, in modo da evitare qualsiasi pericolo di immissione di sostanze inquinanti nel sottosuolo;

---

#### **CONTROLLI ARPA LAZIO**

---

131. Arpa Lazio Sezione Provinciale di Roma è l'autorità titolare della conduzione dei controlli previsti dal presente provvedimento e definisce, sentito anche il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo, garantendo in ogni caso il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli;
132. sono a carico del Gestore i controlli programmati effettuati da Arpa Lazio previsti dall'articolo 3 del Decreto Interministeriale 24/04/2008, "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";

133. la Sezione Provinciale di Roma di Arpa Lazio, dopo la trasmissione annuale dei risultati dell'autocontrollo del Gestore, dovrà:
- a. verificare i rapporti periodici inviati dal Gestore individuando eventuali criticità ambientali ed eventuali non conformità e provvedendo ad informarne la Città metropolitana;
  - b. accertare quanto previsto dal comma 3 lettere a), b) e c) dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006;
  - c. effettuare i controlli secondo le frequenze e le modalità specificate nel PMeC, comunicando gli esiti e indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006;
134. nel triennio successivo all'istanza di riesame dell'AIA (2016), la Sezione Provinciale di Roma di Arpa Lazio, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA di cui all'articolo 29-decies comma 3 del D. Lgs. 152/2006, dovrà verificare in sito quanto dichiarato dal Gestore nell'ambito della relazione "Verifica applicabilità della relazione di riferimento su suolo e acque sotterranee" volta ad escludere l'installazione dagli obblighi di presentazione della relazione di riferimento di cui al D.M. 272 del 13/11/2014.